



COMUNE DI SAN BELLINO

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2022

Modifica art. 2 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2023

Modificati gli artt. 2, 3 e 4 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 21.12.2023

INDICE

Art. 1 - Finalità del servizio

Art. 2 - Tipologia del servizio

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 - Modalità di accesso al servizio e di fruizione del medesimo

Art. 5 - Criteri di precedenza

Art. 6 - Compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utenza

Art. 7 - Rapporti con i volontari e le associazioni di volontariato

Art. 8 - Copertura assicurativa ed oneri di gestione del servizio

Art. 9 - Disciplina dell'utilizzo dell'automezzo comunale messo a disposizione per il trasporto sociale

Art. 10 - Sospensione del servizio

Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 1 – Finalità del servizio

Il servizio di trasporto sociale rientra tra gli interventi socio-assistenziali previsti dal Comune di San Bellino che si pone come obiettivo quello di consentire alle persone anziane, con disabilità nonché a quelle in situazioni di particolare necessità che non risultano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di accedere ai servizi presenti sul territorio di riferimento.

Il Comune di San Bellino, per soddisfare le richieste che pervengono da parte di persone bisognose, s'impegna pertanto a svolgere il servizio di trasporto sociale con l'ausilio di volontari singoli od organizzati in una forma associativa regolarmente iscritti all'albo comunale del volontariato, autorizzati all'uso dell'automezzo di proprietà comunale.

Art. 2 – Tipologia del servizio

Il servizio di trasporto sociale potrà essere richiesto per l'accompagnamento presso:

A) le strutture pubbliche, private o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) nell'ambito dell'ULSS di appartenenza e quindi presenti nel territorio di Lendinara, Trecenta, Badia Polesine e Rovigo per lo svolgimento di esami clinici, visite specialistiche e sim. (ad esclusione delle prestazioni erogate del medico di base);

B) in casi eccezionali, previa autorizzazione del Responsabile dei mezzi e con il parere dell'Assistente sociale, altre strutture sanitarie pubbliche, private o convenzionate con il S.S.N. presenti in realtà territoriali diverse rispetto a quelle sopra indicate;

C) gli uffici e le sedi di pubblici servizi presenti nel territorio di riferimento per lo svolgimento di adempimenti amministrativo-burocratici e/o per l'ottenimento di determinate prestazioni (ad esempio al Centro per l'Impiego, al Distretto Socio-Sanitario competente territorialmente, etc.).

È consentita la presenza al massimo di un accompagnatore, oltre all'autista, per comprovate esigenze di supporto all'utente che richiede il servizio oggetto del presente regolamento per l'accesso alle strutture di cui al precedente comma.

Si prevede la possibilità per la Giunta Comunale di autorizzare il servizio di trasporto sociale per situazioni diverse rispetto a quelle tassativamente indicate nei punti precedenti.

Art. 3 – Destinatari

Il servizio di trasporto sociale può essere richiesto e fruito da cittadini residenti nel Comune di San Bellino impossibilitati a raggiungere in modo autonomo i luoghi di cui all'art. 2, per la presenza di reti primarie (leggasi familiari) e secondarie (leggasi informali) carenti ovvero non in grado di assicurarne l'accompagnamento.

Nello specifico possono usufruire del servizio i cittadini residenti rientranti in una delle seguenti fattispecie:

- a) persone ultrasessantacinquenni;
- b) adulti in condizione di svantaggio, opportunamente valutata dal Servizio Sociale Comunale, incapaci di spostarsi autonomamente;
- c) utenti in carico al Servizio Sociale Comunale debitamente segnalati dal medesimo.

Altre categorie o casi particolari saranno valutati di volta in volta dal servizio sociale comunale.

Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza o che per patologia o limitazione funzionale necessitano del trasporto con ambulanza e/o con barella.

Non è inoltre consentito il trasporto di ammalati gravi e/o che necessitano di urgente ricovero presso la struttura ospedaliera nonché persone in condizioni cliniche caratterizzate da contagiosità.

Articolo 4 – Modalità di accesso al servizio e di fruizione del medesimo

La richiesta di accesso al servizio di trasporto sociale deve essere formulata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Bellino utilizzando l'apposito modulo di richiesta, reperibile presso il predetto Ufficio e disponibile sul sito internet del Comune, alla sezione Uffici → Servizi Demografici e Sociali.

Alla domanda deve essere allegato il documento d'identità del dichiarante e l'eventuale attestazione ISEE ai fini del calcolo della compartecipazione. La relativa autorizzazione ha validità per i trasporti da effettuare nell'anno solare in cui è stata presentata l'istanza. Competente al rilascio dell'autorizzazione è il Responsabile dei mezzi comunali, previo parere dell'Assistente sociale. Per i trasporti diretti ai luoghi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), l'istanza deve essere presentata volta per volta.

Le prenotazioni devono pervenire con un congruo anticipo di almeno n. 3 giorni rispetto alla data di effettiva realizzazione del trasporto.

È prevista una deroga a tale prescrizione esclusivamente in comprovati casi d'urgenza, opportunamente valutati dal Servizio Sociale Comunale.

Eventuali disdette o variazioni della prenotazione precedentemente effettuata devono essere comunicate al Servizio Sociale Comunale entro 48 ore dal trasporto programmato, salvo i casi riconducibili ad eventi non prevedibili.

Lo svolgimento del servizio di trasporto è subordinato alla preventiva verifica dell'effettiva disponibilità del volontario-conduttore nonché dell'automezzo comunale. In caso di indisponibilità di uno di questi, sarà cura del Servizio Sociale Comunale darne tempestiva comunicazione al richiedente.

Può essere possibile soddisfare contemporaneamente più richieste per lo svolgimento del servizio nella stessa fascia oraria e per l'accompagnamento presso la stessa destinazione, nei limiti della capienza dell'automezzo comunale e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Oltre al giornale di bordo di cui all'art.9, i volontari che effettuano il trasporto redigono una tabella per ogni utente in cui vengono annotati i trasporti effettuati nel corso di ogni trimestre, specificando il nominativo dell'autista, la data, gli orari di inizio e fine del viaggio, la destinazione ed i chilometri percorsi. Ogni voce della tabella deve essere sottoscritta dall'autista e dall'utente, o da chi legalmente ne fa le veci.

Art. 5 – Criteri di precedenza

Nel caso vi fossero più richieste di trasporto rispetto alla disponibilità dei servizi comunali, si procederà in base alle seguenti priorità:

- rete familiare inesistente;
- urgenza documentata da certificato medico;
- casi sociali segnalati dall'ufficio servizi sociali;
- data di ricevimento della richiesta.

Art. 6 – Compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utenza

Le modalità e le quote di compartecipazione al servizio nonché eventuali forme riduzione od esenzione totale dal costo del servizio per gli utenti in particolari condizioni di disagio socio-economico vengono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, che definisce:

- a) il valore dell'ISEE ordinario – rilevato da attestazione ISEE in corso di validità – al di sotto del quale non si prevede la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utenza oppure la graduazione della predetta compartecipazione con criteri proporzionali al valore dell'ISEE ordinario o per fasce di valore del medesimo;

- b) le tariffe differenziate in base alla destinazione del trasporto;
- c) le modalità di versamento della compartecipazione al costo del servizio richiesta.

È prevista inoltre l'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione per singoli casi segnalati dal Servizio Sociale Comunale in relazione alla presenza di comprovate condizioni e/o problematiche di carattere socio-economico e/o psico-sociale e/o clinico-sanitario, sulla scorta di una dettagliata relazione dell'Assistente Sociale.

Art. 7 – Rapporti con i volontari e le associazioni di volontariato

Come già enunciato al comma II, art. 1 del presente regolamento, per la realizzazione del servizio di trasporto sociale il Comune di San Bellino potrà avvalersi di volontari, singoli od organizzati in una forma associativa, regolarmente iscritti all'albo comunale del volontariato ed autorizzati all'utilizzo dell'automezzo comunale dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Il Comune può affidare il servizio di trasporto sociale ad apposita associazione senza scopo di lucro avente sede sul territorio comunale. In tal caso l'affidamento dovrà essere preceduto da gara informale e sarà regolato da convenzione.

I volontari che collaborano alla realizzazione del servizio di trasporto sociale, formalmente autorizzati al trattamento dei dati personali, sono tenuti alla riservatezza su quanto conosciuto in merito a particolari situazioni dell'utenza in ragione del loro servizio.

Articolo 8 – Copertura assicurativa ed oneri di gestione del servizio

Il Comune si impegna ad assicurare tutti i volontari idonei al servizio con un'apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni.

Le spese assicurative dell'automezzo nonché le spese ordinarie e straordinarie per la gestione e manutenzione del medesimo, sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 - Disciplina dell'utilizzo dell'automezzo comunale messo a disposizione per il trasporto sociale

Eventuali sanzioni amministrative dovute a violazioni al Codice della Strada conseguenti al servizio svolto, saranno a carico del volontario conducente la vettura.

L'associazione o il singolo volontario civico provvederanno alla compilazione, per ogni servizio svolto, del giornale di bordo per la dovuta documentazione del medesimo, sul quale andranno annotati: data e ora del trasporto, cognome e nome dell'utente, destinazione e motivo del trasporto, chilometri percorsi, cognome e nome del volontario che ha effettuato il trasporto.

L'utilizzo dell'automezzo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale per il servizio di trasporto sociale sarà concordato fra i volontari ed il servizio sociale del Comune di San Bellino secondo le esigenze e le richieste dell'utenza.

L'automezzo, quando non utilizzato per il servizio oggetto del presente regolamento, troverà collocazione presso il garage comunale e comunque rimarrà nella piena disponibilità del Comune di San Bellino per gli usi propri istituzionali.

Art. 10 – Sospensione del servizio

La sospensione del servizio di trasporto sociale può avvenire in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di assicurare il servizio oggetto del presente regolamento, per qualsiasi causa, previa tempestiva comunicazione all'utente.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità nel caso di impossibilità improvvisa ad espletare il servizio.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione del

medesimo.

Per quanto non contemplato all'interno di quest'ultimo, valgono le discipline nazionali e regionali vigenti in materia.